

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

R I C O R S O

con domanda di sospensione,

e previa istanza di misura cautelare monocratica)

Promosso da: **CAPUTO FERDINANDO**, nato a Monza (MB), il 30.11.1974, residente in Cologno Monzese (MI), via Della Repubblica n. 43, C.F.: CPTFDN74S30F704X; **COPPETA LUCIA**, nata a Napoli (NA), il 2.10.1990, residente in Pieve Emanuele (MI), via Dei Pini n. 7, C.F.: CPPLCU90R42F839P; **COPPETA MARIA FATIMA**, nata a Acerra (NA), il 7.5.1986, residente in Siziano (PV), via Cascinetta n. 12/C, C.F.: CPPMFT86E47A024E; **FOTI ALESSIA STEFANIA**, nata a Reggio Calabria (RC), il 7.1.1979, residente in Pero (MI), via Maria Cristina n. 11, C.F.: FTOLSS79A47H224Z; **GUIDA CARMINE**, nato a Caserta (CE), il 25.6.1980, residente in Arienzo (CE), via Appia n. 20/B, C.F.: GDUCMN80H25B963X; **IZZO GENNARO**, nato a Pomigliano D'Arco (NA), il 15.9.1974, residente in Codogno (LO), via G. Pallavicino n. 44, C.F.: ZZICNR74P15G812X; **MARIANTONI FABIO**, nato a Rieti (RI), il 5.3.1992, residente in Rieti (RI), via Comunali n. 21/A, C.F.: MRNFBA92C05H282W; **MELGRATI MARTA**, nata a Milano (MI), il 6.6.1978, residente in Lissone (MB), via Murri n. 36, C.F.: MLGMRT78H46F205L; **PARISI RAFFAELE**, nato a Terlizzi (BA), il 16.4.1992, residente in Terlizzi (BA), via Strada Vicinale Santo Stasi Km. 0,526, C.F.: PRSRFL92D16L109V; **PIRRONE MARIA**, nata a Agrigento (AG), il 2.7.1975, residente in Favara (AG), via Donatello n. 19, C.F.: PRRMRA75L42A089J; **RAO ANDREA**, nato a Varese (VA), il 21.6.1988, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Alexander Fleming n. 38, C.F.: RAONDR88H21L682L; **RETTURA FIORENTINA**, nata a Mileto (VV), il 2.8.1970, residente in Milano (MI); via V. Foppa n. 39, C.F.: RTTFNT70M42F207A; **RUSSO ALDO**, nato a Melito di Porto Salvo (RC), l'1.1.1972, residente in Robbiate (LC), via Dei Novelli n. 3/C, C.F.: RSSLDA72A01F112J; **SALICONE TERESA**, nata a Napoli (NA), il 12.2.1969, residente in Milano (MI), via V. Foppa n. 31, C.F.: SLCTRS69B52F839Z; **STIFANESE ANNARITA**, nata a Milano (MI), il 7.7.1978, residente in Milano (MI), via Maffucci n. 40, C.F.:

STFNRT78L47F205B; **TABBONE ANTONINO**, nato a Sciacca (AG), il 17.9.1970, residente in Pioltello (MI), via Brasile n. 5/B, C.F.: TBBNN70P17I533A; **TRIMBOLI GIOSAFATTE**, nato a Locri (RC), il 6.12.1986, residente in Arconate (MI), via F. Turati n. 27, C.F.: TRMGFT86T06D976F; **ZARRELLA ANGELINA**, nata a Avellino (AV), il 13.1.1979, residente in Milano (MI), via A. Rizzoli n. 47, C.F.: ZRRNLN79A53A509V; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacomina Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni, presso le proprie P.E.C. comunicate al Consiglio dell'Ordine di Milano: e-mail: - d.barboni@milano.pecavvocati.it; - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362*)

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio in Milano, 20122, Via Freguglia, 1,

e nei confronti di

- **FUGAZZI ISABELLA LUIGINA**, via Antica Regina n. 10, 22013 – Domaso (CO);
- **TORINO ELIA**, via del Molinetto n. 5, scala 6, 20671 Vimercate (MB);

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione

- **dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale** nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 - **elenco allegato all'avviso AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020 (docc. 1 - 2)**, così come

successivamente integrato (da ultimo con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020, **doc. 3**);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:
- dei decreti AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, n. 18907 del 27.6.2019 e 3123 dell'08.10.2019, n. 3472 del 27.11.2019, tutti concernenti la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso - Lombardia, e l'articolazione in due sottocommissioni (**docc. 4 - 7**);
- del provvedimento di adozione dei criteri e delle modalità di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali deliberato dalla Commissione in riunione plenaria del 13.12.2019 (verbale n. 5 del 13.12.2019, **doc. 8**);
- delle schede di correzione e valutazione delle prove scritte dei ricorrenti compilate dalle Commissioni concorsuali (domandate con istanze di accesso e allo stato non disponibili, ad eccezione di quelle dei ricorrenti Guida, Izzo, Parisi, Pirrone, Russo, Tabbone, Trimboli **docc. 9 - 15**);

e per la condanna

dell'Amministrazione procedente, M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alla **diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale – prova orale - che avrà termine il 21.7.2020, secondo il calendario delle convocazioni dell'Ufficio** (cfr. nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020, doc. 3), ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*.

FATTO

I ricorrenti sono candidati nell'ambito del concorso ordinario per titoli ed esami a 2004 posti per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 - **Lombardia**: ai sensi dell'art. 1 del bando, le procedure concorsuali si svolgono su base regionale, per un numero di posti messo a concorso suddiviso ugualmente per singola regione, pari a **451** per la regione Lombardia (cfr. DDG n. 2015/2018 e DM 863/2018, **docc. 16, 17**).

In data 5 e 6 novembre 2019 i medesimi – complessivamente i concorrenti in Lombardia erano **1.362** - sostenevano le due prove scritte ex att. 13 del bando: una prova costituita da sei domande a risposta aperta; una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto.

Secondo la *lex* concorsuale, la Commissione assegnava alle due prove scritte un punteggio massimo di trenta punti ciascuna; nel caso in cui il candidato riportava un punteggio nella prima prova inferiore a ventuno punti, non procedeva alla correzione della prova teorico-pratica; accedevano alla prova orale i candidati che avessero conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30; il punteggio delle prove scritte era dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

Orbene, concluse le operazioni di correzione e valutazione, l'Ufficio scolastico Regionale con nota AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020 pubblicava l'elenco degli ammessi alla prova orale concorsuale: nell'elenco risultavano ammessi **207** candidati su **1.362**, pari al **15%** degli ammessi alle prove scritte, e al **45% dei posti (451) a concorso**; i ricorrenti non comparivano nell'elenco (**cf. docc. 1 e 2**).

Avverso detto elenco che determinava la loro definitiva esclusione dalla procedura concorsuale, illegittimo e lesivo - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - gli odierni ricorrenti propongono il presente ricorso alla luce dei seguenti motivi in

D I R I T T O

O.PREMESSA. SULL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO COLLETTIVO

Per fugare ogni dubbio e/o prevenire eventuali eccezioni avversarie sul punto, a sostegno della piena ammissibilità del presente ricorso così come proposto in forma collettiva, si richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916); ovvero, in altri termini, nel caso in cui i ricorrenti si trovino in una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, e manchi un conflitto di interessi tra gli stesso (*ex multis*, Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2011, n. 6990).

Nella specie, come emergerà *sub*, i ricorrenti fanno valere illegittimità della fase procedurale impugnata derivanti dalla violazione di principi cardine delle procedure concorsuali pubbliche, con la finalità di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale e/o la diretta ammissione alla fase concorsuale successiva, con esclusione di situazioni confliggenti: l'accoglimento del ricorso, infatti, determinerebbe un'utilità per tutte le parti ricorrenti, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero degli odierni ricorrenti.

In proposito, si osserva fin d'ora che i vizi che affliggono la fase della procedura concorsuale impugnata – di cui si dirà ampiamente *sub* – presentano una portata a tal punto inficiante da rendere impossibile preservare, in ossequio al principio di economicità, la validità di alcun atto della fase procedurale stessa. Ditalchè solo l'annullamento ai fini della riedizione di detta procedura di svolgimento della prova scritta e/o della diretta ammissione dei ricorrenti alla fase successiva può ritenersi idonea a ripristinare la legittimità violata.

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA', MERITOCRAZIA, BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 9, C. 2, D.P.R. 9.5.1994 N. 487; DELL'ART. 35, C. 3, E), D.LGS. 30.3.2001 N. 165; DELL'ART. 6 BIS LEGGE 241/1990.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 - 9 - 10 DDG 20.12.2018 N. 2015 E DEGLI ARTT. 11 - 12 - 13 DM 18.12.2018 N. 863.

In via assorbente e dirimente, i ricorrenti lamentano l'illegittimità dei criteri e delle modalità di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali – e, per l'effetto, delle valutazioni assunte con riguardo agli elaborati svolti e così dell'elenco degli ammessi alla prova orale - come adottati dalla Commissione riunita in seduta plenaria in data 13.12.2019, a motivo degli insanabili vizi di legittimità della sua costituzione (cfr. verbale 5, doc. 8).

Nella citata seduta del 13.12.2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, con la partecipazione dei componenti delle due sottocommissioni in cui l'organo era stato articolato ai sensi dell'art. 8,

comma 10, del bando; e in tale seduta venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Tuttavia, come emerge dalle evidenze di cui si dirà *sub*, nel consesso erano presenti anche componenti che versavano in condizioni di incompatibilità e/o possibile conflitto di interesse, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di nomina a componente della commissione concorsuale – in ossequio alla *lex specialis* della procedura, e viepiù a principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, e a disposizioni di legge.

Si veda, in via principale.

Il **dott. Salvatore Consolo**, membro della Commissione e sottocommissione 1 - nominato con decreto AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, appartiene all'associazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche – ANP Lombardia, rivestendo viepiù la carica membro di un organo collegiale dell'associazione sindacale stessa (collegio regionale dei revisori; **doc. 18**).

Oltre a ciò, il dott. Consolo è Presidente di un'associazione professionale, di promozione anche politica - ASVA (Associazione Scuole Varese; **doc. 19**).

Il vizio inficiante di costituzione della Commissione *de quo*, si esprimeva anche con riguardo al commissario DSGA rag. Francesco Pizzolato, membro supplente, ma obbligatorio (cfr. art. 8, c. 7, bando), della sottocommissione 2, nominato con decreto AOODRLO n. 3472 del 27.11.2019. Il DSGA in parola appartiene infatti all'associazione sindacale CISL scuola, dove sembra abbia rivestito anche il ruolo di Segretario provinciale di Bergamo; oltre a ciò, difetta del requisito del diploma di laurea, in violazione di tutti i criteri di precedenza indicati nel bando, bando (**docc. 20 - 21**).

*

Si sottolinea che la necessità della legittima nomina di membri supplenti viene indicata dalla giurisprudenza come indizio decisivo della natura perfetta dell'organo, e così il vizio di tale nomina come idoneo a determinare l'illegittimità *ab initio* della costituzione della commissione stessa, così come collegio perfetto destinato alla paralisi in caso di assenza di un suo membro (cfr. Cons. Stato, IV, 8.2.2007, n. 524; Cons. Stato, V,

31.1.2007, n. 400; Cons. Stato, VI, 10.2.2006, n. 543; Cons., VI, 2.2.2006, n. 324; Cons., VI, 10.2.2006, n. 543; Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n. 5359).

*

In proposito, si ricordano le note disposizioni legislative in materia di composizione delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici la quali tutte sanciscono il principio secondo cui siano costituite da tecnici di comprovata competenza (formalizzata nei titoli posseduti), estranei ad incarichi politici, sindacali, e di associazioni professionali (cfr. art. 9, comma 2, DPR 487/1994; art 35 comma 3 e), d lgs 165/2001).

Tali principi venivano confermati dalle norme regolamentari del concorso, specie – per quel che rileva in via principale - con riguardo all’estraneità dei commissari ad associazioni politiche, sindacali e professionali (cfr. artt. 8, 9, 10, DDG 2015/2018, e l’artt. 11, 12, 13, DM 863/2018).

Patente è la *ratio* delle norme e dei principi *de quibus* – nella specie travolti con riguardo alle nomine su richiamate –, la quale va necessariamente ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. artt. 97 e 51 Cost.), messo a rischio da qualsivoglia possibile collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale.

La giurisprudenza pacificamente osserva che l’ordinamento, nel dettare le norme su requisiti, e condizioni ostative, per i membri delle commissioni concorsuali, intende ineludibilmente garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2010, n. 1928). In particolare, i principi di serietà e meritocrazie rappresentano il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, sez. V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2000, n. 1071).

E’ volontà del Legislatore impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità: l’obbligo di astensione non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il pubblico funzionario risulti portatore di interessi personali (politici, sindacali, professionali) che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’Amministrazione di appartenenza, e determinano

perciò un rischio di sviamento. La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata *ex ante*, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica.

La rappresentata situazione di incompatibilità relativa al commissario Consolo – ad altresì al commissario Pizzolato - minando l'imparzialità ed equanimità di giudizio che deve guidare l'attività di un organismo valutatore - in diretta derivazione dei canoni di uguaglianza e buon andamento sanciti dalla Costituzione - era idonea a vulnerare non soltanto l'attività valutazionale di correzione degli elaborati, ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri, atteso che ove al collegio (nella specie, nella seduta del 13.12.2019) prendano parte soggetti che siano potenzialmente portatori di interessi diversi rispetto a quelli generali del miglior sistema nazionale di istruzione, non può escludersi in astratto che i predetti criteri o indicatori siano influenzati anche da siffatti interessi.

Tali vizi dei criteri di valutazione – così come definiti da organismo illegittimamente formato - si riverberano a cascata sull'operato delle sottocommissioni concorsuali, con l'effetto di travolgere tutta l'attività concorsuale delle prove scritte, fino all'elenco finale gravato.

In proposito, si veda quanto puntualmente giudicato da TAR Lazio, sez. IIIbis, 2.7.2019 n. 8655: *"[...] la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito. Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina [...] Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio*

perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati(cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte [...] c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato [...] Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.

*

Quanto detto è assorbente al fine di rappresentare il vizio invalidante di cui al presente motivo.

In via subordinata – e/o concorrente - si aggiunge che la Commissione concorsuale, anche nella sua sessione plenaria del 13.12.2019 (cfr. verbale 5, doc. 8), era illegittimamente costituita sotto l'ulteriore profilo della presenza di un Commissario in situazione di possibile conflitto di interesse, in violazione – di nuovo – dei principi costituzionali di imparzialità, meritocrazia, buon andamento, tutelati dalla generale e conclusiva norma di salvaguardia di cui all'art. 6bis, l 241/1990.

Si osserva che il Commissario dott.ssa **Maria Bellone** (DSGA) – nominata nella sottocommissione 2 con decreto AOODRLO n. 3472 del 27.11.2019 (cfr. doc. 7) – è Direttore dei servizi generali e amministrativi presso l'Istituto di istruzione superiore “Nicola Moreschi” di Milano, dove era in servizio come assistente amministrativo la candidata nel concorso *de quo*,

regione Lombardia, Rosa Basile - ammessa alla prova orale (**doc. 22**; cfr. doc. 2).

Come ricordato, il nuovo art. 6 bis L. 241/1990 – “1. *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziali*” – introduceva un generale obbligo di astensione, onnicomprensivo di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della PA, ponendosi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbero garantire gli elenchi previsti *ex lege* (cfr. TAR Abruzzo Pescara Sez. I, 19.2.2015, n. 84; TAR Campania, sez. Salerno, sez. II, 17.3.2014 n. 580; TAR Sardegna, sez. I, 5.6.2013, n. 459).

In proposito, si giudicava “*il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della funzione pubblica, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione che deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi*” (cfr. Cons Stato sez. III 28.4.2016 n.1628).

E così si insisteva sulla necessità di “*impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità*” (delibera ANAC n. 421 del 13.4.2016).

Nella specie, la sola evidenza che il trascorso rapporto professionale tra il Commissario e almeno un candidato non consentisse di assicurare il giusto e imparziale esercizio delle prerogative dell'organo giudicante, si traduceva nella compromissione dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni compiute dall'organo stesso; in particolare, determinavano un'insanabile illegittimità delle stesse operazioni, anche nella parte in cui venivano fissati i criteri di valutazione, fino – a cascata – alle operazioni di correzione delle prove scritte che detti criteri - definiti da organismo illegittimamente formato – applicavano, e all'elenco gravato.

2. VIOLAZIONE PER FALSA DELL'ART. 8, C. 7, DDG 20.12.2018 N. 2015, E DELL'ART. 11, C. 7, DM 18.12.2018 N. 863.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO SOTTO DIVERSI PROFILI.

La commissione concorsuale – o meglio le sottocommissioni in cui si suddivideva la commissione con l'integrazione dei componenti, unico restando il presidente (cfr. doc. 8, c. 10, bando) – presentava un evidente e inficiante vizio anche sotto il profilo del difetto del Presidente supplente.

Nel decreto AOODRLO 27.11.2019 n. 3472 che disponeva l'articolazione della Commissione esaminatrice in due sottocommissioni venivano indicati gli incarichi dell'unico Presidente, dei quattro Commissari, dei quattro Commissari supplenti, dei due Segretari: non era menzionato l'incarico del Presidente supplente (cfr. doc. 4).

Vero è che nel decreto di costituzione della Commissione per il concorso ex DDG 1015/2018 *de quo* AOODRLO 23.5.2019 n. 10057 venivano nominati sia il Presidente – Gianluigi Dettori -, sia il Presidente supplente – Luisa Franzese (cfr. doc. 1): però, mentre il Presidente Gianluigi Dettori non compariva più nel citato decreto n. 3472, risultando sostituito con successivo atto dal Presidente Anna Introini (cfr. AOODRLO 27.6.2019 n. 1897, doc. 2), il Presidente Supplente Luisa Franzese non compariva più, semplicemente, senza alcuna sostituzione (cfr. doc. 4).

Tale circostanza contravveniva alle norme speciali del concorso che espressamente prevedono che per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente, e che il anche i supplenti devono possedere i requisiti indicati dal bando (cfr. artt. 8, c. 7, DDG 20.12.2018 n. 2015; e art. 11, c. 7, DM 18.12.2018 n. 863).

Non solo. La mancanza - grave e inficiante - minava alla radice la natura stessa di collegio perfetto propria della commissione giudicatrice nei concorsi pubblici.

La previsione della necessaria partecipazione e voto da parte di tutti i componenti dell'organo – propria del collegio perfetto - può talora costituire una limitazione alla funzionalità dell'organo, alla celerità delle decisioni, posto che l'assenza anche di un solo componente paralizza l'attività del collegio. Per questo motivo, le norme che regolano la formazione di collegi perfetti prevedono che, accanto ai componenti effettivi, siano

obbligatoriamente nominati dei componenti supplenti con la funzione di garantire che il collegio possa operare con il *plenum* anche in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.2.2006 n. 543): in proposito, proprio la necessità della nomina di membri supplenti viene indicata dalla giurisprudenza come indizio decisivo della natura perfetta dell'organo, e viceversa (cfr. Cons. Stato, IV, 8.2.2007, n. 524; Cons. Stato, V, 31.1.2007, n. 400; Cons. Stato, VI, 10.2.2006, n. 543; Cons., VI, 2.2.2006, n. 324; Cons., VI, 10.2.2006, n. 543; Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n. 5359).

Per questa funzione di garanzia, la nomina dei supplenti è un atto formale che deve necessariamente precedere la costituzione dell'organo, non potendosi procedere ad una nomina di necessità, una volta verificata l'assenza del membro di diritto.

Per l'effetto, l'omessa nomina dei membri supplenti priva l'organo della sua natura di collegio perfetto, viziando *ex ante* la costituzione dell'organo stesso e il suo operato – per il noto e pacifico principio secondo cui l'illegittima composizione dell'organo travolge anche gli atti dal medesimo compiuti.

Si legga puntuale: *“l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso”* (Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; cfr. Cons. Stato Sez. V, 7.10.2002, n. 5279; T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 18.10.2011, n. 561; Tar Lazio, Sez. III Bis, 25.8.2010, n. 31634; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2006, n. 2044).

Per le ragioni esposte, le sottocommissioni in cui si articolava l'organo tecnico concorsuale con l'integrazione dei componenti, unico restando il presidente, ex decreto AOODRLO 27.11.2019 n. 3472, presentavano un evidente e inficiante vizio anche sotto il profilo del difetto del Presidente supplente.

In particolare le medesime, in difetto dell'incarico al Presidente supplente, erano illegittime perché *ab initio* destinate alla paralisi - non potendosi procedere ad una nomina di necessità, una volta verificatasi l'assenza del membro di diritto.

Di più, il vizio così evidenziato in fatto e in diritto si riverberava sulla costituzione di entrambe le sottocommissioni, considerato che (come

ricordato) secondo le norme concorsuali il presidente rimane unico per entrambe – nella specie, un presidente illegittimamente privo di supplente designato (cfr. art. 8, c 10, DDG 2015/2018; art. 1, c. 10, DM 863/2018).

E consequenzialmente illegittimi erano i provvedimenti dalle medesime deliberati *ab initio*, ivi compresi – anche sotto questo concorrente profilo – i criteri di valutazione approvati nella seduta plenaria del 13.12.2019, e così – a cascata - i provvedimenti di mancata ammissione all'orale assunti nei confronti dei ricorrenti e lo stesso elenco finale degli ammessi.

*

Riguardo al profilo della violazione del collegio perfetto, si osserva altresì - in subordine - che anche nel corso delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti concorsuale si realizzava tale vizio inficiante.

Come evidenziato dal confronto dei verbali delle operazioni delle due sottocommissioni, le medesime in diverse occasioni si riunivano contestualmente, nello stesso giorno e nelle stesse ore, così da non poter necessariamente garantire la presenza dell'unico presidente in entrambi gli organi, con violazione del principio della collegialità perfetta (cfr. verbali nn. 26/A e 26/B del 21.5.2020, **docc. 23 - 24**).

Peraltro, tale violazione si realizzava proprio in situazioni nelle quali la collegialità perfetta è d'obbligo, quali quelle della correzione e della valutazione delle prove con l'effetto di invalidare le deliberazioni assunte.

E' infatti principio notorio e pacifico di giurisprudenza che nelle procedure relative a pubblici concorsi, la commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto, che, in quanto organo consultivo straordinario dell'Amministrazione, deve espletare l'attività discrezionale valutativa e deliberativa a seguito di un giudizio comparativo che vede la partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti. La irregolare composizione delle commissioni determina, in ogni caso, un vizio (assimilabile alla incompetenza) degli atti adottati dall'organo irregolarmente composto, suscettibile di essere azionato in giudizio. In particolare si è giudicato che la produzione di copia del verbale è sufficiente a dimostrare la sussistenza del vizio dedotto, senza che possa esigersi la prova della effettiva assenza (fisica) del componente, che sarebbe difficilmente dimostrabile, svolgendosi l'attività valutativa in seduta non pubblica, come avviene per la prova orale

(cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 9.2.2012, n. 338; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7.9.2012 n. 2271; TAR Lazio, Roma, Sez. 3bis, 13.9.2012 n. 7774; TAR Lazio, Roma, 19.12.2012 n. 10638; TAR Lazio, Roma, 12.2.2008 n. 1230; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 1.12.2009 n. 3213; Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007 n. 1218; Cons. Stato, Sez. VI, 1.3.2005 n. 815; Cons. Stato, Sez. V, 22.3.1999 n. 302; Cons. Stato, Sez. VI, 13.4.1991 n. 18).

Per l'effetto, le deliberazioni valutative adottate dalle sottocommissioni in riunioni in difetto del *plenum* di legge – alcune note allo stato (cfr. docc. 22-23), altre non note - risultano illegittime per l'altrettanto noto principio secondo cui: *“l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso”* (Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; cfr. Cons. Stato Sez. V, 7.10.2002, n. 5279; T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 18.10.2011, n. 561; Tar Lazio, Sez. III Bis, 25.8.2010, n. 31634; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2006, n. 2044).

Pertanto, per quel che specialmente rileva nella specie, tali illegittimità falsavano l'elenco degli ammessi all'orale qui impugnato ai fini del suo annullamento.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST.

VIOLAZIONE DELL'ART. 16, DDG 20.12.2018 N. 2015, E DELL'ART. 8, DM 18.12.2018 N. 863. VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 8, DDG 20.12.2018 N. 2015.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

In via ugualmente concorrente si osserva che la seconda prova scritta concorsuale – la prova teorico-pratica ex art. 13, c. 1, b), DDG 2015/2018 – era *ex se* interessata da un vizio di violazione di norme e principi propri delle procedure concorsuali pubbliche, inficiante ad ogni effetto, specie – per quel che rileva - ai fini dell'illegittimità dell'elenco degli ammessi alla prova orale qui principalmente impugnato.

Risulta da una nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR AOODRCA n. 23424 del 6.11.2019, che nella mattina stessa della prova calendarizzata per il 6.11.2019, *“si è reso necessario sostituire nella mattinata odierna la traccia già predisposta per la*

2 prova del concorso in oggetto. Pertanto, non sarà possibile l'erogazione della nuova traccia con la modalità del plico telematico. La trasmissione avverrà mediante invio sulle caselle di posta elettronica dei referenti del plico telematico di un documento in formato pdf." (nota AOODRCA n. 23424 del 6.11.2019, **doc. 25**).

Di tale improvviso cambio di traccia e di modalità di trasmissione della stessa, non veniva fatto alcun cenno nel verbale delle operazioni relative allo svolgimento della prova teorico-pratica concorsuale redatto dalla commissione (cfr. verbale n. 3 del 6.11.2019, **doc. 26**).

La circostanza oltre che oscura - non essendo state rese note le ragioni di questo repentino cambio di traccia dall'Amministrazione, che anzi taceva l'evento nei verbali concorsuali - realizzava una violazione delle disposizioni vigenti, con pregiudizio di ogni principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

In primis, la legge speciale della procedura *de quo* precisava le modalità di predisposizione delle tracce delle prove scritte concorsuali, a garanzia della competenza tecnico-scientifica dei soggetti chiamati a redigerle, della trasparenza del procedimento, dell'imparzialità e - non ultimo - della segretezza.

In particolare - per quel che rileva - era previsto che le tracce delle prove in parola fossero predisposte a livello nazionale dal Ministero, avvalendosi di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto ministeriale, il quale provvedesse altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale (cfr. art. 16, DDG n. 2015/2018; art. 8, DM 863/2018).

Sotto tale profilo, non vi era alcuna garanzia (né trasparenza) circa la provenienza della traccia della prova teorico pratica così come cambiata la mattina stessa della prova, 6.11.2019.

Inoltre, con nota AOODGCASIS 2.10.2019 n. 2462 l'Amministrazione precisava *informazioni e istruzioni operative inerenti la trasmissione per via telematica delle prove d'esame del concorso pubblico* di cui è causa (**doc. 27**).

Nel dettaglio, era previsto che affinché il plico telematico contenente le tracce d'esame venisse fruito nei modi e nei tempi stabiliti, ogni sede d'esame individuasse e comunicasse al MIUR un referente di sede abilitato,

in possesso di competenze informatiche, di credenziali per l'accesso all'AREA RISERVATA del portale del M.I.U.R, di una casella di posta @istruzione.it, di una postazione di lavoro presso la sede, con stampante laser per la stampa dei testi delle prove.

Era poi indicato che il referente di sede accedesse dal 30 ottobre al 4 novembre alla funzione SIDI per scaricare il "Plico telematico" contenente le prove d'esame criptate: tramite tale funzione erano forniti al referente un Codice Utente e una Password per poter accedere all'applicazione "Plico telematico"; per decifrare il contenuto del Plico telematico veniva fornita un'ulteriore chiave, detta Chiave Ministero, distinta tra prima e seconda prova, solo la mattina della relativa prova scritta, per visualizzare il testo della prova selezionata.

Si aggiungeva che la mattina della prova, prima dell'ora fissata per l'inizio della prova (ore 10,00), i presidenti di commissione si recassero presso la postazione di lavoro dedicata al Plico telematico, dove il referente attivava l'applicazione, utilizzando il Codice Utente e la Password; e che per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede inserissero la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 10,00 di ciascuna prova d'esame, permettendo l'apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata, e quindi la stampa della prova.

Orbene, tutte le descritte cautele – accesso al Plico telematico criptato da parte del referente abilitato utilizzando il Codice Utente e la Password; decriptazione del testo della prova attraverso la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali dal Miur la mattina stessa e inserita dal referente e dal presidente – con riguardo alla seconda prova scritta concorsuale svoltasi il 6.11.2019 venivano disattese e così vanificate.

Il Ministero decideva di cambiare la mattina stessa la traccia della prova teorico-pratica – già trasmessa criptata con plico telematico – per sostituirla con un'altra inviata nella casella di posta elettronica dei referenti di sede e, in formato pdf, senza alcuna garanzia di segretezza: l'accesso alla ridetta casella di posta elettronica non era infatti protetto da alcun Codice utente e/o password; né la visualizzazione della prova necessitava di alcuna Chiave Ministero, venendo la stessa trasmessa in pdf e non criptata (cfr. nota AOODRCA n. 23424 del 6.11.2019, doc. 23).

Quanto illustrato, palesava la violazione di ogni principio di trasparenza circa la provenienza della prova, e di segretezza circa la sua trasmissione, con insanabile vizio di tutte le operazioni di svolgimento e valutazione della prova stessa, e così del consequenziale elenco degli ammessi alla prova orale.

Invero, l'ordinamento, per perseguire nella realtà pratica gli obiettivi di segretezza delle prove concorsuali, serietà della selezione pubblica, e funzionamento del meccanismo meritocratico – espressione del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione - stabilisce regole di condotte tipizzate, nella specie per l'amministrazione, da osservare indefettibilmente nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta *ex se* un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività del principio nei casi singoli.

Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta *non* riconducibile a quella tipizzata. L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a compromettere l'imparzialità della selezione. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di *probatio* diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.1. 2013, n. 102; Cons. Stato, sez. VI, 26.3.2012, n. 1740; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

In altre parole, nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale di imparzialità, e di meritocrazia ad esso sotteso, impone all'amministrazione una condotta tale da non consentire nemmeno astrattamente che si creino situazioni idonee a comprometterlo.

Nella specie, come detto, la sola evidenza che la prova non assicurasse le prerogative di competenza, segretezza, trasparenza tipizzate – anche in assenza della certezza e/o della prova - si traduceva nella compromissione

dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni di svolgimento, e poi anche di correzione e valutazione, della seconda prova scritta concorsuale, e così in un'insanabile illegittimità delle stesse operazioni e dell'elenco all'esito compilato. Illegittimità da rischio astratto e presunto, nel senso ridetto.

Legittimamente l'Amministrazione, ove avesse ravvisato dei problemi e/o dubbi (peraltro non noti né palesati) con riguardo alla traccia della seconda prova già predisposta e trasmessa dal Ministero in plico telematico criptato ai referenti di sede – avrebbe dovuto rinviare la prova stessa così da poter ri-procedere con l'iter previsto dalla normativa, nel rispetto di tutte le garanzie, anche costituzionali.

Il medesimo bando concedeva infatti all'Amministrazione la facoltà di rinviare la prova prevedendo l'ipotesi che: *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”* (cfr. art. 13, c. 8, DDG n. 2015/2018).

4. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E BUON ANDAMENTO SOTTO ALTRO PROFILO.

Le operazioni di correzione e valutazione condotte dalle sottocommissioni esaminatrici si palesavano incongrue e discriminatorie anche sotto il subordinato profilo della *frazione di tempo* che risultava dedicata alla lettura di ogni singola prova scritta, alla sua correzione e all'attribuzione del relativo punteggio in applicazione dei parametri delle griglie ministeriali.

Dai verbali disponibili si ricava infatti una macroscopica insufficienza e disparità dei tempi di correzione e valutazione: si va da un minimo di **3,17 minuti** per prova scritta, fino ad un massimo di **27,5 minuti** ancora per prova (calcolati dividendo la durata della riunione per il numero delle prove corrette, cfr. prospetto **doc. 28**).

Considerato che le prove scritte erano tutte, ugualmente, sei risposte a domande aperte – quanto alla prima prova; atti redatti a risoluzione di un caso concreto – quanto alla seconda prova teorico-pratica (cfr. art DDG n.

2015/2018), tutte da leggere, e giudicare secondo gli articolati indicatori delle griglie di valutazione, non è chi non veda: a) la patente inadeguatezza e/o insufficienza del tempo in alcuni casi (v.di 3 minuti) dedicato alla correzione e valutazione dalla prova stessa; b) la discriminazione perpetrata dalle commissioni là dove in alcuni casi dedicavano un tempo anche dieci volte maggiore per l'apprezzamento di uguali prove concorsuali. Come noto, il giudizio espresso da una commissione di concorso, comportando una valutazione tecnico-qualitativa della preparazione del candidato, pur non sindacabile nel merito, è nondimeno censurabile per motivi di legittimità e cioè per evidente *incompletezza, incongruenza e manifesta disparità*, laddove tali profili risultino emergenti dalla documentazione fornita in giudizio e siano tali da configurare un palese eccesso di potere.

Nella specie, sono i verbali stessi delle operazioni concorsuali a rappresentare, attraverso i tempi medi di correzione, tutta l'evidente *incompletezza, incongruenza e manifesta disparità* delle valutazioni tecnico-qualitative compiuta dall'organo giudicante, e così il palese eccesso di potere, con effetti invalidanti sulle valutazioni delle prove scritte e così sull'elenco degli ammessi all'orale concorsuale impugnato.

Anche il Consiglio di Stato giudicava in proposito **fondato il “motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l'operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito. Non è contrastato l'assunto della parte istante che – in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione – individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all'esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato... Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all'evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che **l'operazione di correzione ... richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere.** È stata, infatti, predisposta “una griglia**

di valutazione” con i seguenti “indicatori” ... e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criteri ... Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione dell'elaborato da cui emerga all'evidenza l'eccellenza o l'assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie **il tempo che l'istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (sei nella specie n.d.r.) ... pare eccessivamente ridotto**, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non **suscitare perplessità sul giudizio** di non sufficienza espresso. D'altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto ... distinti profili con **un'operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto (30 secondi nella specie, n.d.r.) dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti**” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.6.2006 n. 3669; sentenza n. 2421 del 13.05.2005).

E ancora, il medesimo Consiglio di Stato così argomentava: “se effettivamente non può essere sindacato il merito della valutazione di idoneità o non idoneità espressa dalla commissione, altrettanto evidentemente **l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati, in mancanza di altri elementi di valutazione, appare ragionevole sintomo di una lettura non particolarmente approfondita degli elaborati di esame.**” (cfr. Cons. Stato, sez IV, 22.5.2000, n 2915).

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, come di seguito riepilogate.

<p><u>1. violazione dei principi costituzionali di imparzialità, meritocrazia, buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 9, c. 2, DPR 9.5.1994 n. 487; dell'art. 35, c. 3, e), d.lgs. 30.3.2001 n. 165; dell'art. 6 bis legge 241/1990; violazione per falsa applicazione degli artt. 8 - 9 - 10 DDG 20.12.2018 n. 2015 e</u></p>

degli artt. 11 - 12 - 13 DM 18.12.2018 n. 863.

2. violazione per falsa dell'art. 8, c. 7, DDG 20.12.2018 n. 2015, e dell'art. 11, c. 7, DN 18.12.2018 n. 863; eccesso di potere per violazione del principio del collegio perfetto sotto diversi profili.

3. violazione dell'art. 3 e 97 Cost.; violazione dell'art. 16, DDG 20.12.2018 n. 2015, e dell'art. 8, DM 18.12.2018 n. 863. violazione dell'art. 13, comma 8, DDG 20.12.2018 n. 2015; eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

4. sulla violazione dell'art. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, difetto di istruttoria, e buon andamento sotto altro profilo.

Che si traducevano in una fase procedurale relativa allo svolgimento e valutazione delle prove scritte sviata, discriminatoria, falsamente meritocratica, non trasparente, con effetti invalidanti sull'elenco degli ammessi alle prove orali in questa sede principalmente impugnato - con ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

L'esecuzione del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere la prova orale del concorso per DSGA ex DDG 20.12.2018 n. 2015, all'esito di una fase della procedura selettiva così viziata e inidonea - quale quella di svolgimento e valutazione delle prove scritte concorsuali - sarebbe quantomai pregiudizievole.

Ai medesimi - esclusi inesorabilmente dalla procedura *de quo*, la prima procedura ordinaria indetta per l'accesso al profilo di DSGA dal 2000 (anno di istituzione del profilo) - verrebbe preclusa la possibilità di accedere al ruolo in concorso almeno fino all'esaurimento delle graduatorie di merito concorsuali. Peraltro non è noto se e quando il Ministero bandirà un prossimo concorso ordinario, visto che - come detto - questo è stato atteso per vent'anni.

Solo l'immediata sospensione del provvedimento impugnato - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - in tempo utile per consentire ai ricorrenti di partecipare con riserva alla sessione di prove orali concorsuali che avrà termine il **21 luglio 2020**, secondo il calendario delle convocazioni pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

(cfr nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020, doc. 3), può evitare il grave danno decritto – nelle more della decisione sul merito del ricorso.

In proposito, si richiama l'opinione giurisprudenziale favorevole a ritenere che le esigenze cautelari dei ricorrenti possono essere tutelate disponendo l'immediata ammissione con riserva alle prove orali, nelle more della decisione di merito sulla legittimità di precedenti atti concorsuali – nella specie relativi allo svolgimento di prove scritte (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22.2.2014 n. 914; TAR Lazio, Roma, Sez. IIIbis 22.2.2014 n. 914; 29.8.2013 n. 3318).

Né sussiste alcun interesse pubblico ovvero privato che debba prevalere nel conflitto con quello dei ricorrenti alla corretta applicazione di norme e principi di legge e di costituzione vigenti in materia.

Di più, è corrispondente all'interesse del sistema nazionale di istruzione e al principio di *favor participationis* alle procedure concorsuali pubbliche – senza ledere le prerogative dei candidati già inclusi per il prosieguo concorsuale - che gli odierni ricorrenti vengano ammessi alla prova orale considerato che, come ricordato, il numero dei candidati ammessi allo stato **(217)** è di gran lunga inferiore a quello dei posti nel profilo di DSGA a concorso per la regione Lombardia **(451)**, e che è certo che **più della metà** dei posti disponibili **rimarrà senza titolare per l'a.s. 2020/2021**.

S'aggiunga che l'accoglimento della presente istanza cautelare comporterebbe l'ammissione degli istanti alla prova orale concorsuale, e solo una volta superata detta prova, ad essere graduati in posizione utile per accedere al profilo in concorso: dunque all'Amministrazione residuerebbe comunque la possibilità di valutare l'effettiva professionalità, competenza e idoneità dei ricorrenti a rivestire la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le istituzioni scolastiche statali.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti *ut supra* assumono allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto TAR, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **IN VIA CAUTELARE, sospendere**, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, - **l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la**

prova orale nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 - **elenco allegato all'avviso AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020**, così come successivamente integrato (da ultimo con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020) con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:

- i decreti AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, n. 18907 del 27.6.2019 e 3123 dell'08.10.2019, n. 3472 del 27.11.2019, tutti concernenti la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso - Lombardia, e l'articolazione in due sottocommissioni;

- il provvedimento di adozione dei criteri e delle modalità di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali deliberato dalla Commissione in riunione plenaria del 13.12.2019 (verbale n. 5 del 13.12.2019);

- le schede di correzione e valutazione delle prove scritte dei ricorrenti compilate dalle Commissioni concorsuali (domandate con istanze di accesso e allo stato non disponibili, ad eccezione di quelle dei ricorrenti Guida, Izzo, Parisi, Pirrone, Russo, Tabbone, Trimboli); e **per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva** dei ricorrenti a sostenere **la prova orale concorsuale nella sessione che avrà termine il 21.7.2020, secondo il calendario delle convocazioni dell'Ufficio** (cfr. nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020), ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*.

- **NEL MERITO, annullare, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale** nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 - **elenco allegato all'avviso AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020**, così come successivamente integrato (da ultimo con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020) con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:

- i decreti AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, n. 18907 del 27.6.2019 e 3123 dell'08.10.2019, n. 3472 del 27.11.2019, tutti concernenti la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso - Lombardia, e l'articolazione in due sottocommissioni;

- il provvedimento di adozione dei criteri e delle modalità di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali deliberato dalla Commissione in riunione plenaria del 13.12.2019 (verbale n. 5 del 13.12.2019);
- le schede di correzione e valutazione delle prove scritte dei ricorrenti compilate dalle Commissioni concorsuali (domandate con istanze di accesso e allo stato non disponibili, ad eccezione di quelle dei ricorrenti Guida, Izzo, Parisi, Pirrone, Tabbone, Trimboli); ai fini **dell'ammissione** dei ricorrenti a sostenere **la prova orale concorsuale nella sessione che avrà termine il 21.7.2020, secondo il calendario delle convocazioni dell'Ufficio** (cfr. nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020), ovvero in sessione suppletiva convocata *ad hoc*.
- **IN OGNI CASO condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) avviso AOODRLO n. 11457 del 9.6.2020;
- 2) elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale concorso ex DDG n. 2015 del 20.12.2018;
- 3) nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020;
- 4) decreto AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019;
- 5) decreto AOODRLO n. 18907 del 27.6.2019;
- 6) decreto AOODRLO n. 3123 dell'08.10.2019;
- 7) decreto AOODRLO n. 3472 del 27.11.2019;
- 8) verbale n. 5 del 13.12.2019;
- 9-15) schede di valutazione delle prove scritte Guida, Izzo, Parisi, Pirrone, Russo, Tabbone, Trimboli;
- 16) DDG n. 2015/2018;
- 17) DM 863/2018;
- 18) atti ANP Lombardia;
- 19) atti ASVA;

- 20) estratto notiziario CISL Bergamo;
- 21) nota prot. n. 7219 ITIS Paleocapa di Bergamo;
- 22) nota prot. n. 4501 IIS Moreschi di Milano;
- 23) verbale n. 26/A del 21.5.2020;
- 24) verbale n. 26/B del 21.5.2020;
- 25) nota AOODRCA n. 23424 del 6.11.2019;
- 26) verbale n. 3 del 6.11.2019;
- 27) nota AOODGCASIS 2.10.2019 n. 2462;
- 28) prospetto tempi di correzione sottocommissioni.

*

Con osservanza.

Milano, 14 luglio 2020

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Giacoma Clara Lacalamita

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO
ISTANZA PER MISURA CAUTELARE MONOCRATICA
(ai sensi dell'art. 56 c.p.a.)

I sottoscritti procuratori, nella loro qualità di rappresentanti e difensori dei ricorrenti nel sujesteso ricorso,

P R E M E S S O C H E

- *il provvedimento impugnato ha per oggetto la non ammissione dei candidati ricorrenti a sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018;*
- *che secondo il calendario delle convocazioni pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – come integrato da ultimo con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020 (cfr. doc. 3) - le predetta prove orali si svolgeranno nel corso di una sessione che **terminerà in data 21.7.2020**;*
- *che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione cautelare (anche ai sensi degli artt. 53 e 55, comma 5, c.p.a.) il provvedimento gravato avrà già esaurito i propri effetti preclusivi nei confronti dei ricorrenti arrecando un nocumento grave e irreparabile;*
- *che quindi, al fine di assicurare una efficace tutela cautelare, è necessario e urgente adottare un provvedimento cautelare provvisorio;*
- *che non mancano precedenti autorevoli favorevoli all'adozione – in analoghi contenziosi relativi alla mancata ammissione a prove concorsuali già calendarizzate – di misure cautelari monocratiche come quella domandata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, decreto n. 6012 del 12.12.2018);*

Tutto ciò premesso i procuratori dei ricorrenti ut supra

C H I E D O N O

- *Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale adito - ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a. – voglia emettere, inaudita altera parte, decreto provvisorio e urgente disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti a*

sostenere la prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Lombardia, indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018, nell'ambito della **sessione calendarizzata dall'USR Lombardia che terminerà il prossimo 21.7.2020**, ovvero ogni altra misura cautelare idonea a salvaguardare gli effetti della successiva pronuncia di sospensiva e poi di merito, e a prevenire il sopra descritto nocumento grave, imminente e irreparabile al quale i ricorrenti sono ingiustamente esposti;

- Che voglia autorizzare la notifica dell'emanando provvedimento presidenziale, a mezzo fax o con modalità telematica, a mezzo di posta elettronica, ai sensi dell'art. 52, c. 2, c.p.a.

Con osservanza.

Milano, 14 luglio 2020

Domenico Barboni Annamaria Nardone

Giacoma Clara Lacalamita

(atto firmato digitalmente ai sensi di legge)